

**Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 7: Attribuzioni e organizzazione delle autorità  
Sezione 1: Confederazione  
Art. 78 Misure concernenti l'alta vigilanza

**OLL 1****Art. 78**

Articolo 78

## Misure concernenti l'alta vigilanza

(art. 42 LL)

Se l'autorità cantonale d'esecuzione omette di eseguire un atto ufficiale necessario o se le decisioni contraddicono del tutto o in parte la legge, la SECO emana le necessarie direttive. In presenza di un pericolo imminente o di violazioni gravi di beni giuridici, la SECO adotta di sua iniziativa le misure necessarie per ristabilire l'ordine legale.

La SECO, quale autorità di vigilanza, deve provvedere affinché la legge sul lavoro sia applicata in tutti i Cantoni conformemente alla legge. Esso può emanare direttive destinate alle autorità cantonali di esecuzione. Se tali autorità omettono di eseguire gli atti ufficiali necessari o emanano decisioni non conformi alla legge sul lavoro, si può procedere d'ufficio; una denuncia o un ricorso all'autorità di vigilanza non sono necessari. Se si consta-

tano delle lacune nell'applicazione della legge sul lavoro, la SECO può far seguire gli ammonimenti, gli avvertimenti o le correzioni adeguati alle circostanze (ripristino dell'ordine secondo la legge o i regolamenti, interventi al posto dell'istanza renitente mediante una cosiddetta misura sostitutiva). Ciò dovrebbe tuttavia verificarsi soltanto se vengono violati norme giuridiche, prescrizioni procedurali d'importanza fondamentale o interessi pubblici.